

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

N. 2051

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GUBERT

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 2003

Norme in materia di sicurezza delle piste da sci

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di inquadrare in un contesto di riferimento unitario sull'intero territorio nazionale l'attività di predisposizione, esercizio e gestione delle aree sciabili attrezzate.

Il problema della sicurezza si pone all'attenzione dell'opinione pubblica ad ogni riapertura della stagione sciistica, a volte con eccessi emozionali di fronte a incidenti che, per quanto dolorosi, possono però rientrare nell'accidentalità più naturale nonostante l'impegno degli operatori, la presenza delle Forze dell'ordine, l'adozione di prescrizioni.

All'esigenza di sicurezza intende rispondere il presente disegno di legge che, fermo restando il riparto delle competenze fra Stato, regioni ed enti locali, detta norme di coordinamento generali, rimettendo disciplina di dettaglio e aspetti attuativi agli organi regionali e locali secondo le loro rispettive attribuzioni. Infatti, non solo dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, ma già precedentemente a partire dagli anni '70 con la progressiva attuazione dell'ordinamento regionale, la materia in esame rientra nei compiti di regolazione delle regioni con interventi, per specifiche azioni, anche degli enti locali (province, comuni, comunità montane).

È convinzione profonda che occorre individuare misure di tutela, efficaci, ma a maglie larghe, piuttosto che dettare prescrizioni minuziose e circoscritte, nell'illusione di cogliere la totalità di tutte le possibili evenienze nella pratica dello sci.

In questo senso si è preferito richiamare da un lato le responsabilità comportamentali dei gestori delle piste attraverso l'adozione

di idonee misure di protezione e di concreti provvedimenti aziendali, e dall'altro quelle degli stessi utenti attraverso il richiamo a elementari regole di prudenza e consapevolezza della propria condotta sulla base del principio di responsabilità personale e prevenendo specifiche iniziative di ordine educativo e informativo, anche presso le scuole.

Del resto, il confronto con quanto previsto in altri Stati conforta sulla bontà delle scelte individuate. Infatti, non risultano esperienze di tipo legislativo prescrittivo in materia di sicurezza della pratica dello sci e sport affini non solo negli Stati Uniti d'America, dove addirittura l'idea di una legge *ad hoc* è vista come un'indebita ingerenza, ma nella stessa Europa e, particolarmente, negli stati alpini confinanti (Francia, Svizzera, Austria, Slovenia) con i quali direttamente si misura la realtà delle nostre stazioni sciistiche.

Con l'articolo 1 sono precisate le finalità della legge, mentre con gli articoli 2 e 3 vengono definite le aree sciabili e individuati gli sport della neve.

Gli articoli 4, 5 e 6 riguardano i compiti e le funzioni delle regioni nel regolare i procedimenti autorizzatori per la costruzione e l'apertura al pubblico delle piste da sci, nel disciplinare le condizioni complessive di agibilità in sicurezza delle stesse, nel definire le loro caratteristiche tecniche e funzionali ai fini, per esempio, della collocazione in zone idrogeologicamente idonee, del normale scorrimento dei tracciati, della dotazione di servizi complementari.

L'articolo 7 puntualizza gli obblighi dei gestori delle piste, elencando le incombenze e le misure gestionali nonché le relative responsabilità che già oggi sono in capo agli interessati, ma con una formulazione più esplicita e rigorosa.

L'articolo 8 richiama un duplice principio di condotta per lo sciatore: tenere uno specifico comportamento di prudenza, attenzione e diligenza ed essere direttamente imputabile delle conseguenze delle sue azioni.

Con l'articolo 9 si dispone in merito all'opportunità informativa ed educativa, coinvolgendo il mondo della scuola, le autorità

sportive competenti e gli stessi operatori del settore.

L'articolo 10 regola l'attività di vigilanza e soccorso delle Forze dell'ordine, prevedendo altresì l'estensibilità delle rispettive funzioni anche ad altri soggetti (per esempio, polizia locale).

L'articolo 11 disciplina gli adeguamenti regionali alle norme della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge detta criteri fondamentali per la pratica dello sci e degli altri sport della neve, come definiti all'articolo 3, nei comprensori sciistici comprendenti impianti di risalita e aree sciabili attrezzate, favorendo lo sviluppo delle attività turistiche ed economiche delle zone montane nel rispetto dell'ambiente naturale e il miglioramento qualitativo e di sicurezza degli impianti, attrezzature e servizi connessi e complementari presenti nei medesimi comprensori.

Art. 2.

(Aree sciabili)

1. Le aree sciabili sono superfici innevate, utilizzabili, in vario modo, per la pratica non agonistica degli sport della neve. Esse sono suddivise in aree sciabili attrezzate e aree sciabili non attrezzate.

2. Costituiscono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche con innevamento programmato, adibite alla pratica degli sport della neve, debitamente autorizzate per l'apertura al pubblico, adeguatamente predisposte e mantenute, anche con mezzi meccanici, e opportunamente segnalate.

3. Non rientrano tra le aree di cui al comma 2 i tracciati fuori pista, quelli occasionalmente utilizzati per specifiche esigenze, non segnalati, anche se battuti, e quelli comunque non rispondenti alle caratteristiche di cui al medesimo comma 2.

Art. 3.

(Definizione degli sport della neve)

1. Costituiscono sport della neve:

a) lo sci da discesa, nelle sue evoluzioni tecniche;

b) lo *snowboard*;

c) lo slittino e il bob;

d) lo sci da fondo;

e) le altre attività individuate dalle normative regionali.

Art. 4.

(Compiti delle regioni)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano le aree sciabili attrezzate e ne disciplinano le condizioni complessive di agibilità al fine di perseguire adeguati livelli di sicurezza nella pratica dello sci e una utilizzazione responsabile e adeguata delle predette aree.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a:

a) classificare le aree di cui al comma 1 in relazione al loro utilizzo e ai rispettivi gradi di difficoltà;

b) stabilire le modalità di realizzazione, anche con riferimento agli impianti di innevamento programmato;

c) predisporre le norme di gestione e di esercizio nonché le ulteriori disposizioni tecniche eventualmente necessarie, anche ai fini delle verifiche periodiche di agibilità;

d) assumere ogni altra iniziativa opportuna per le finalità di cui al comma 1.

Art. 5.

(Autorizzazione)

1. L'apertura al pubblico delle aree sciabili attrezzate, di cui all'articolo 2, comma 2, è subordinata:

a) all'approvazione del progetto e all'autorizzazione alla esecuzione dei lavori, ivi compresi quelli per gli innevamenti programmati, secondo le modalità e con le documentazioni prescritte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) ad apposita autorizzazione all'esercizio rilasciata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla presentazione della domanda e del progetto approvato.

2. Hanno titolo a presentare la domanda di autorizzazione, in ordine di priorità:

a) i concessionari degli impianti di risalita;

b) i titolari di altre infrastrutture turistiche diverse da quella di cui alla lettera *a)*;

c) gli enti pubblici locali interessati allo sviluppo del territorio.

3. Le aree autorizzate ai sensi del presente articolo sono incluse in appositi elenchi a cura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla loro redazione, gestione e aggiornamento.

Art. 6.

(Caratteristiche tecniche e funzionali)

1. Le aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 5 devono rispettare i requisiti funzionali stabiliti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. In ogni caso esse devono:

a) essere tracciate in zone idonee sotto il profilo idrogeologico e geotecnico e risultare non soggette, con elevata probabilità, al pericolo di frane e valanghe per loro caratteristiche naturali ovvero per effetto dell'ado-

zione di idonee misure, strutturali o gestionali, di difesa;

b) essere dotate a livello comprensoriale di servizi idonei ad offrire agli utenti adeguata assistenza in caso di occorrenza;

c) presentare un tracciato che, in relazione alle sue caratteristiche tecniche, sia in grado di assicurare il normale scorrimento degli sciatori e non presenti ostacoli tali da produrre, nel periodo di normale innevamento, anche programmato, e di apertura delle piste, un'elevata probabilità di infortunio.

2. Ai fini e per gli effetti di cui alla lettera c) del comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a fissare i criteri tecnici per la classificazione delle aree sciabili attrezzate. Con lo stesso provvedimento le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre limiti, anche parziali, di utilizzazione delle aree interessate nei confronti di uno o più sport della neve, di cui all'articolo 3, quando ragioni di convenienza tecnico-funzionale sconsigliano la contemporanea pratica di tutte le predette attività sportive.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'adozione di una segnaletica per le piste da discesa in conformità alla vigente normativa UNI e provvedono a dettare i criteri per la classificazione delle piste medesime, in relazione alla pendenza e larghezza del tracciato, in:

- a) campo scuola (verde);
- b) facile (blu);
- c) media (rosso);
- d) difficile (nero).

Art. 7.

(Obblighi dei gestori)

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, di cui all'articolo 5, hanno l'obbligo di:

a) assicurarne l'uso pubblico in condizioni di sufficiente sicurezza, secondo ragionevoli previsioni;

b) provvedere alla loro chiusura in caso di grave pericolo con apposita segnalazione a monte dell'area interessata;

c) provvedere alla loro regolare manutenzione in relazione alle condizioni meteorologiche e dell'innevamento;

d) dotarle della segnaletica di cui all'articolo 6, comma 3, nonché delle protezioni per la sicurezza degli utenti prescritte nell'atto di autorizzazione e di quant'altro eventualmente richiesto dell'atto stesso;

e) adempiere alle prescrizioni di esercizio;

f) provvedere alle operazioni di apertura e chiusura giornaliera;

g) individuare un responsabile con il compito di coordinare le operazioni di preparazione delle aree interessate, monitorare le condizioni meteorologiche e di innevamento, rilevare le situazioni di potenziale pericolosità ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti;

h) predisporre misure ed assumere iniziative volte ad assicurare un adeguato livello di qualità anche ai fini di prevenzione e di miglioramento della sicurezza di esercizio delle aree di cui al presente comma;

i) assicurare il trasporto degli infortunati lungo le predette aree al fine di consentirne il successivo avviamento a un centro medico o di pronto soccorso.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono con proprie disposizioni criteri e modalità di attuazione delle prescrizioni di cui al comma 1.

3. È fatto altresì obbligo ai gestori di sottoscrivere idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni, ad essi imputabili, derivanti agli sciatori dall'esercizio della pratica dello sci.

4. L'inosservanza degli obblighi del presente articolo è punita con sanzione amministrativa nella misura stabilita con leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 8.

(Comportamento degli sciatori)

1. Nell'esercizio della pratica dello sci, ogni sciatore è obbligato a tenere un comportamento specifico di prudenza, diligenza e attenzione, determinato anche in relazione alle proprie attitudini e capacità tecniche, alle condizioni ambientali, climatiche e di innevamento, alle caratteristiche del tracciato percorso, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti.

2. Lo sciatore è tenuto comunque a rispettare le disposizioni di cui al «Decalogo delle regole di condotta dello sciatore», stabilite dalla Federazione internazionale sci (FIS), nonchè le disposizioni previste dal decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile del 30 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 1971, e le eventuali ulteriori disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Sulla base del principio della responsabilità personale, in caso di incidente lo sciatore è direttamente responsabile dei danni subiti e di quelli provocati a persone o a cose, salvo che non siano attribuibili a terzi in conseguenza diretta di una loro condotta imprudente od omissiva.

4. L'inosservanza agli obblighi del presente articolo è punita con sanzione amministrativa nella misura stabilita con leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 9.

(Informazione preventiva)

1. Al fine di prevenire i fenomeni infortunistici derivabili dalla pratica dello sci, assicurando condizioni di uniformità per tutto il territorio nazionale, il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Federazione italiana sport invernali (FISI), provvede a diffondere la più ampia informazione in merito alle regole di cautela ed alle norme di condotta di cui all'articolo 8, comma 2.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può concordare con la FISI iniziative volte alla diffusione nelle scuole della conoscenza delle regole di condotta di cui all'articolo 8, comma 2, anche stipulando con la predetta Federazione apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

3. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 2 possono essere coinvolti i gestori delle aree sciabili e, se diversi, anche gli esercenti impianti di risalita, promuovendo lo svolgimento di iniziative destinate a valorizzare presso i giovani e le rispettive famiglie gli aspetti sportivi ed educativi dello sci e il rispetto dei valori ambientali della montagna.

Art. 10.

(Vigilanza)

1. La Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza ed il Corpo forestale dello Stato, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle aree sciabili di cui alla presente legge, curano l'osservanza delle disposizioni della medesima legge e provvedono ad irrogare le sanzioni prescritte nei confronti dei soggetti inadempienti.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attribuiscono con proprie norme le funzioni di vigilanza e soccorso di cui al comma 1 anche ad altri soggetti, nell'ambito delle competenze agli stessi attribuite.

Art. 11.

*(Adeguamento alle disposizioni della
presente legge)*

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle norme di principio e di coordinamento di cui alla presente legge.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalità della presente legge con propri atti normativi, da adottare entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, nel rispetto delle attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

